

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 41, paragrafo 1, del protocollo addizionale del 23 novembre 1970 all'Accordo che crea un'associazione tra la CEE e la Turchia del 12 settembre 1963, relativo alla fase transitoria dell'associazione (in prosieguo: il «protocollo addizionale») osti a una norma di diritto interno, introdotta solo successivamente alla sua entrata in vigore, in base alla quale il primo ingresso nella Repubblica federale di Germania di un familiare di un cittadino turco che goda del regime di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del protocollo addizionale, è subordinato alla sua previa dimostrazione della capacità di comunicare in modo elementare in tedesco.
- 2) Se l'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare ⁽¹⁾ osti alla norma di diritto interno indicata nella prima questione.

⁽¹⁾ GU L 251, pag. 12.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Cluj (Romania) il 20 marzo 2013 — Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei/SC Volksbank România SA

(Causa C-143/13)

(2013/C 171/29)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Specializat Cluj

Parti

Ricorrenti: Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei

Convenuta: SC Volksbank România SA

Questione pregiudiziale

Considerato che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE ⁽¹⁾, la valutazione del carattere abusivo delle clausole non può vertere né sulla definizione dell'oggetto del contratto, né sull'adeguatezza tra il prezzo o la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni forniti in cambio, dall'altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile;

e

dal momento che, a norma dell'articolo 2, paragrafo [2], lettera a), della direttiva 2008/48/CE ⁽²⁾, la definizione di cui all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del costo totale del credito per il consumatore, che comprende tutte le commissioni che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito al consumo, non è applicabile per determinare l'oggetto di un contratto di credito garantito da un'ipoteca;

si chiede se

le nozioni di «oggetto» e/o di «prezzo» di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE possano essere interpretate nel senso che tali nozioni — «oggetto» e/o «prezzo» di un contratto di credito garantito da un'ipoteca — comprendono, tra gli elementi che costituiscono la controprestazione dovuta all'istituto di credito, anche il tasso annuo effettivo globale di tale contratto di credito garantito da un'ipoteca, formato in particolare dal tasso di interesse, fisso o variabile, dalle commissioni bancarie e dalle altre spese incluse e definite nel contratto di credito.

⁽¹⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

⁽²⁾ Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133, pag. 66).

Ricorso proposto il 22 marzo 2013 — Regno di Spagna/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-146/13)

(2013/C 171/30)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: E. Chamizo Llatas e S. Centeno Huerta, agenti)

Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

— dichiarare giuridicamente inesistente il regolamento (UE) n. 1257/2012 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e, in subordine, annullarlo integralmente;

— in subordine, dichiarare la nullità:

a) dell'articolo 9, paragrafo 1, totalmente, nonché dell'articolo 9, paragrafo 2, nei termini di cui al quinto motivo del presente ricorso;

b) dell'articolo 18, paragrafo 2, totalmente, nonché di tutti i riferimenti contenuti nel regolamento relativamente al Tribunale unificato dei brevetti quale regime giurisdizionale del brevetto europeo ad effetto unitario e quale fonte del diritto del brevetto europeo ad effetto unitario;

— condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

- 1) Violazione dei valori dello Stato di diritto per aver stabilito una regolamentazione basata su un certificato rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti, i cui atti non sono soggetti a controllo giurisdizionale.
- 2) Inesistenza di un atto dell'Unione e, in subordine, mancanza di fondamento giuridico del regolamento per non aver introdotto misure a garanzia della protezione uniforme prevista all'articolo 118 TFUE.
- 3) Sviamento di potere per aver utilizzato la cooperazione rafforzata a fini diversi da quelli previsti nei Trattati.
- 4) Violazione dell'articolo 291, paragrafo 2, TFUE e, in subordine, violazione della giurisprudenza *Meroni* per aver regolato il sistema di fissazione di tariffe annue e di determinazione della quota di distribuzione delle stesse.
- 5) Violazione della giurisprudenza *Meroni* per aver delegato all'Ufficio europeo dei brevetti determinati compiti amministrativi relativi al brevetto europeo ad effetto unitario.
- 6) Violazione dei principi di autonomia e di uniformità nell'applicare il diritto dell'Unione relativamente al sistema di entrata in vigore del regolamento.

(¹) GU L 361, pag. 1.

Ricorso proposto il 22 marzo 2013 — Regno di Spagna/Consiglio dell'Unione europea**(Causa C-147/13)**

(2013/C 171/31)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: S. Centeno Huerta e E. Chamizo Llatas, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare il regolamento (UE) n. 1260/2012 (¹) del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile e condannare il Consiglio alle spese;
- in subordine, annullare gli articoli 4, 5, 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile e condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

- 1) Violazione del principio di non discriminazione per aver introdotto un sistema che danneggia i soggetti non di lingua inglese, francese o tedesca, in quanto il sistema è sproporzionato rispetto all'obiettivo perseguito.
- 2) Mancanza di fondamento giuridico dell'articolo 4 per aver regolato la traduzione in caso di controversia, che non riguarda direttamente il regime linguistico dei titoli come stabilito dall'articolo 118, paragrafo 2, TFUE.
- 3) Violazione del principio di certezza del diritto.
- 4) Violazione della giurisprudenza *Meroni* per aver delegato all'Ufficio europeo dei brevetti la gestione del regime di compensazione (articolo 5) e la pubblicazione delle traduzioni (articolo 6, paragrafo 2).
- 5) Violazione del principio di autonomia del diritto dell'Unione per aver fatto dipendere l'applicazione del regolamento dall'entrata in vigore dell'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti.

(¹) GU L 361, pag. 89.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 25 marzo 2013 — A, altra parte: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie**(Causa C-148/13)**

(2013/C 171/32)

*Lingua processuale: l'olandese***Giudice del rinvio**

Raad van State

Parti

Ricorrente: A

Altra parte: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Questione pregiudiziale

Quali limiti siano posti dall'articolo 4 della direttiva 2004/83/CE (¹) del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e segnatamente dai suoi articoli 3 e 7, alle modalità di valutazione della credibilità di un orientamento sessuale asserito e se detti limiti siano diversi dai limiti vigenti per la valutazione della credibilità di altri motivi di persecuzione e, in tal caso, sotto quale profilo.

(¹) GU L 304, pag. 12.